

MiFID II

EXECUTION/TRANSMISSION POLICY

CODICE: (GRU)-OPE-FIN-EXT-01

Area	Processi Operativi (OPE)
Macro Ambito	Finanza (FIN)
Ambito	Servizi di Investimento alla clientela
Perimetro di applicabilità	Gruppo Bancario
Data creazione	03/12/2020
Tipologia di documento	Policy
Data approvazione CdA Banca del Fucino	28/01/2021
Data recepimento Banca del Fucino	02/02/2021

Confidenzialità: documento destinato a solo uso interno

Il presente documento è di proprietà del Gruppo Bancario Igea Banca.

Non ne è consentita la citazione, la riproduzione, in tutto o in parte, o la trasmissione in ogni forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta della Società.



INDICE

1	PRINCIPI GENERALI DI ESECUZIONE/ TRASMISSIONE DEGLI ORDINI	3
1.1	Premessa	3
1.2	Determinazione dell'interesse del cliente.....	3
1.3	Classificazione della clientela	4
1.4	Ambito di applicazione	4
1.4.1	Generalità	4
1.4.2	Servizi di investimento prestati dalla Banca	4
1.4.3	Strumenti finanziari trattati	5
1.4.4	Orari di contrattazione.....	5
1.4.5	Aggregazione degli ordini	5
1.5	Obblighi per la Banca.....	6
1.6	Modalità di esecuzione degli ordini contenenti istruzioni specifiche della clientela	7
1.7	Modalità di comunicazione alla clientela della strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini	8
2	MODALITÀ DI ESECUZIONE / TRASMISSIONE DEGLI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI ADOTTATE DALLA BANCA – PARTICOLARITÀ	8
2.1	Esecuzione di ordini per conto della clientela mediante negoziazione per conto proprio - Execution Policy	8
2.1.1	Obbligazioni emesse dalla Banca	9
2.1.2	Pronti contro termine non negoziati su mercati regolamentati	11
2.2	Ricezione e Trasmissione di ordini per conto della clientela – Transmission Policy.....	11
2.2.1	Principi generali del modello di esecuzione degli ordini adottato da Banca IMI S.p.A.	12
2.2.2	Strategia di esecuzione	13
2.2.3	Strategia di trasmissione.....	14
2.2.4	Strumenti finanziari non quotati.....	14
2.3	Ulteriori elementi che incidono sul funzionamento del modello di Best Execution.....	14
2.3.1	Livelli di flessibilità ammessi per singolo ordine	14
2.3.2	Trattamento di ordini particolari o disposti in particolari condizioni di mercato	15
2.3.3	Cambi e Divise.....	16
3	DISPOSIZIONI FINALI	16
	GLOSSARIO	23



1 PRINCIPI GENERALI DI ESECUZIONE/ TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

1.1 Premessa

Il presente documento comprendente la strategia di esecuzione/trasmissione degli ordini (nel proseguo anche Execution / Transmission Policy) del Gruppo Bancario Igea Banca (cui fanno capo Banca del Fucino S.p.A. e Igea Digital Bank nel seguito più brevemente denominate “la Banca”) contiene i principi per l’esecuzione e/o la trasmissione degli ordini disposti dalla clientela inerenti la compravendita di strumenti finanziari nel “miglior interesse per il cliente”.

Il consenso del cliente alla presente policy è richiesto per l'esecuzione degli ordini del cliente relativi a operazioni di compravendita di strumenti finanziari. In caso di revoca di tale consenso, la Banca del Fucino e Igea Digital Bank non accetteranno di eseguire ordini dal cliente.

La Banca del Fucino e Igea Digital Bank informano che valuteranno di volta in volta e, caso per caso, l'esecuzione di qualsiasi tipo di operazione in strumenti finanziari al di fuori delle regole contenute nel presente documento.

1.2 Determinazione dell'interesse del cliente

L'attuale disciplina comunitaria in materia di servizi di investimento (cd. MiFID II), in continuità con la previgente normativa (MiFID I) e la relativa regolamentazione nazionale di attuazione, conferma quale primario obiettivo quello di tutelare l'interesse degli investitori nonché l'efficienza e l'integrità dei mercati finanziari.

Resta fermo il principio di concorrenza tra i sistemi di negoziazione introdotto con la MiFID I per il quale gli scambi di strumenti finanziari possono avvenire in varie “sedi di negoziazione” a scelta dell'intermediario che offre i servizi di investimento.

Per sede di negoziazione s'intende un mercato regolamentato (RM), un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), un sistema organizzato di negoziazione (OTF), un internalizzatore sistematico, un market maker o altro fornitore di liquidità o un'entità che svolge in un paese terzo una funzione simile a quelle predette.

A tale libertà nella determinazione della sede di negoziazione, corrisponde l'obbligo per gli intermediari di predisporre una politica per l'esecuzione e/o per la trasmissione degli ordini di compravendita di strumenti finanziari per i propri clienti, in modo da ottenere il miglior risultato possibile nella loro esecuzione, adottando tutte le misure sufficienti e a tal fine necessarie e considerando i seguenti fattori di esecuzione:

▪ Prezzo

Per determinare la qualità dei prezzi nelle diverse sedi di negoziazione, la banca, o l'intermediario finanziario incaricato, avrà riguardo ai rispettivi meccanismi di determinazione dei prezzi.

In particolare, la qualità del prezzo dipende dal numero dei partecipanti al mercato, dalla presenza dei cd. “market makers” e, ove possibile, dal riferimento di un “contributore” primario del prezzo.

▪ Costi di esecuzione / trasmissione dell'ordine

I costi saranno determinati come componente del controvalore totale, prendendo in considerazione, tutti i costi sostenuti nella esecuzione dell'ordine e, più in particolare:

- costi (eventuali) di accesso e/o di connessione alle diverse sedi di negoziazione;
- costi (eventuali) connessi al processo di regolamento degli strumenti finanziari;
- commissioni pagate a terzi coinvolti nella esecuzione dell'ordine e/o all'intermediario finanziario incaricato dell'esecuzione dell'ordine;
- oneri fiscali;
- commissioni proprie della banca.

▪ Velocità di esecuzione

Per velocità di esecuzione dell'ordine si intende il periodo di tempo intercorrente tra il momento in cui il cliente impartisce l'ordine stesso e quello in cui, teoricamente, è eseguito. La velocità di esecuzione della sede prescelta è determinata dal modello di mercato in essa adottato.



▪ **Probabilità di esecuzione**

La probabilità di esecuzione di un ordine dipende significativamente dalla liquidità del titolo nella sede di negoziazione. Sotto questo aspetto, la Banca considererà, inoltre, il rischio di esecuzione parziale, che può avere un effetto diretto sui costi complessivi dell'esecuzione.

▪ **Probabilità di regolamento**

La probabilità di regolamento è un fattore strettamente connesso all'efficienza del sistema di liquidazione adottato nella sede di negoziazione.

▪ **Natura e dimensione dell'ordine**

Nella determinazione della sede di negoziazione "migliore", la Banca del Fucino, Igea Digital Bank o l'intermediario finanziario cui l'ordine è stato trasmesso per l'esecuzione, considererà inoltre la tipologia e la dimensione dell'ordine.

Ordini diversi riferiti al medesimo strumento finanziario potranno, pertanto, essere eseguiti presso diverse sedi di negoziazione in funzione della loro diversa natura.

▪ **Altre caratteristiche volte a realizzare il raggiungimento del migliore risultato possibile per il cliente.**

Per i clienti al dettaglio, l'ottenimento del migliore risultato possibile sarà valutato sulla base del corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento più i costi di esecuzione/trasmissione, nonché prendendo in considerazione anche le commissioni proprie ed i costi sostenuti per l'esecuzione dell'ordine in ciascuna sede di negoziazione ammissibile (cd. total consideration).

Nella selezione delle sedi di negoziazione degli ordini di compravendita di strumenti finanziari la banca, o l'intermediario finanziario cui la banca trasmetterà i medesimi, prenderà prevalentemente in considerazione quelle sedi dove gli strumenti finanziari interessati sono trattati.

Qualora su specifici ordini il cliente sia in disaccordo sulla politica di esecuzione adottata dalla banca, ovvero preferisca una sede di negoziazione diversa da quella scelta dalla Banca, lo stesso cliente deve esplicitare per iscritto istruzioni precise circa le modalità e la sede di negoziazione preferita. La Banca del Fucino e Igea Digital Bank valuteranno l'opportunità di eseguire l'ordine impartito dal cliente, in quanto difforme dalla propria strategia di esecuzione / trasmissione degli ordini.

1.3 Classificazione della clientela

Conformemente ai requisiti legislativi, il cliente sarà classificato come "cliente al dettaglio", "cliente professionale" o "controparte qualificata" ed informato in ordine alla sua classificazione.

La classificazione può avere un'influenza sulle modalità di esecuzione dell'ordine del cliente, in particolare per quanto riguarda la sede di negoziazione dello stesso.

Come indicato al Paragrafo 1.2, per i clienti al dettaglio l'ottenimento del migliore risultato possibile sarà valutato in base al corrispettivo totale, prendendo in considerazione anche le commissioni proprie ed i costi sostenuti per l'esecuzione e/o la trasmissione dell'ordine in ciascuna sede di negoziazione ammissibile (cd. total consideration).

1.4 Ambito di applicazione

1.4.1 Generalità

La Banca del Fucino e Igea Digital Bank applicheranno la presente strategia con riguardo a tutti gli ordini disposti dalla clientela al dettaglio e dalla clientela professionale.

In ogni caso la Banca conferma propria la volontà di realizzare comunque il migliore risultato per il cliente.

1.4.2 Servizi di investimento prestati dalla Banca

La Banca offre alla propria clientela i seguenti servizi di investimento:



- **Ricezione e trasmissione ordini**

Servizio attraverso il quale la Banca riceve gli ordini dei Clienti aventi ad oggetto strumenti finanziari e li trasmette per la loro esecuzione ad un intermediario abilitato alla negoziazione in conto proprio ed all'esecuzione di ordini per conto dei clienti. A tal fine la Banca si avvale dell'intermediario negoziatore **Banca IMI S.p.A.**

- **Collocamento e distribuzione**

Servizio attraverso il quale la Banca colloca e distribuisce strumenti e prodotti finanziari, di tipo bancario e assicurativo, propri e/o di terzi (tramite apposito mandato), per il tramite della propria rete di Filiali.

Il servizio prevede anche un'attività di assistenza alla Clientela nel periodo successivo al collocamento, nell'osservanza delle disposizioni di legge e in conformità agli accordi stipulati tra la Banca e le società emittenti di tali strumenti e prodotti.

- **Esecuzione di ordini per conto dei clienti mediante negoziazione per conto proprio**

Servizio attraverso il quale la Banca negozia, gli strumenti finanziari in relazione a ordini impartiti dai Clienti, in contropartita diretta con gli stessi.

La Banca espleta le seguenti attività di negoziazione per conto proprio:

- negoziazione obbligazioni di propria emissione;
- negoziazione Pronti Contro Termine.

- **Consulenza in materia di investimenti**

La Banca svolge tale servizio tramite la rete delle proprie Filiali. Il servizio si realizza nella prestazione di raccomandazioni personalizzate, dietro richiesta del cliente o su iniziativa della Banca, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario.

1.4.3 Strumenti finanziari trattati

I servizi di investimento descritti vengono forniti relativamente alle seguenti tipologie di strumenti finanziari:

- azioni e altri titoli/diritti rappresentativi del capitale di rischio, comprese le obbligazioni convertibili;
- obbligazioni e titoli di Stato;
- obbligazioni emesse dalla Banca del Fucino;
- obbligazioni strutturate (titoli di debito con componente derivativa);
- pronti contro termine;
- certificati di deposito;
- quote o azioni di organismi di investimento collettivo (quali, ad esempio, Fondi comuni di investimento azioni di SICAV, strumenti finanziari partecipativi di SICAF, etc.);
- ETF / ETC;
- strumenti finanziari derivati, limitatamente a covered warrant, warrant e certificates;
- prodotti finanziari emessi da compagnie di assicurazione.

1.4.4 Orari di contrattazione

La clientela può impartire ordini di compravendita durante il normale orario di apertura degli sportelli. L'orario di contrattazione giornaliero segue le regole dei mercati borsistici. Eventuali disposizioni impartite al di fuori di tali orari saranno eseguite e/o trasmesse per l'esecuzione alla prima ripresa utile del mercato.

1.4.5 Aggregazione degli ordini



La Banca si riserva il diritto di aggregare gli ordini dei clienti con gli ordini in conto proprio. Tuttavia, gli ordini potranno essere aggregati soltanto se l'aggregazione non comporterà svantaggi per il cliente.

1.5 **Obblighi per la Banca**

In considerazione della tipologia di servizi e strumenti finanziari trattati, si riportano, in seguito, i conseguenti obblighi per la Banca articolati per servizio di investimento.

▪ **Esecuzione di ordini per conto dei clienti mediante negoziazione per conto proprio**

La Banca adotta misure ragionevoli ed efficaci meccanismi per ottenere il miglior risultato possibile per i suoi clienti (best possible result), avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità ed alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni e alla natura dell'ordine. La Banca provvede alla negoziazione in contropartita diretta assumendo il ruolo di "liquidity provider" e, comunque, nel rispetto delle disposizioni normative dettate dalla Direttiva MiFID II.

▪ **Ricezione e trasmissione di ordini**

La Banca adotta misure ragionevoli ed efficaci meccanismi per ottenere il miglior risultato possibile per i suoi clienti, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni e alla natura dell'ordine, individuando, nel contempo e per ciascuna categoria di strumenti, l'intermediario negoziatore e le "sedi di negoziazione" che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile, al fine di poter indirizzare gli ordini provenienti dalla clientela (transmission policy).

Per questo servizio di investimento la Banca ha selezionato quale unico intermediario negoziatore Banca IMI S.p.A., ritenuta idonea a garantire il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente.

Tale scelta è stata effettuata considerando i seguenti aspetti qualificanti:

- **Banca IMI** adotta una politica di esecuzione degli ordini basata su una gerarchia dei fattori di esecuzione condivisa e coincidente con quella scelta dalla Banca per la propria strategia di trasmissione degli ordini. In particolare:

GERARCHIA DEI FATTORI	PONDERAZIONE
Corrispettivo Totale	95%
Probabilità di esecuzione	2,5%
Rapidità di esecuzione	2,5%

- **Banca IMI** è in grado di accedere direttamente o tramite altri intermediari negoziatori di primario standing, ad una pluralità di sedi di negoziazione (nazionali ed estere) idonee a garantire su base continuativa e consistente il miglior risultato possibile per i propri clienti, in relazione ai vari strumenti finanziari che sono oggetto dell'attività di negoziazione svolta per conto della Banca.
- **Banca IMI** è aderente diretto al sistema multilaterale di negoziazione denominato EuroTLX e su tale mercato ricopre anche il ruolo di Market Maker.
- **Banca IMI**, attraverso uno specifico sistema informatico (Market HubPit) offre la possibilità di:
 - o negoziare in conto terzi presso la sede di negoziazione Bloomberg MTF;
 - o negoziare in contropartita diretta gli ordini della clientela.
- **Banca IMI** è in grado di:



- garantire alla clientela della Banca un'offerta continuativa delle migliori condizioni possibili, in quanto in grado di proporre i servizi di investimento in modo tempestivo ed efficace;
- garantire un pricing competitivo, in ragione delle dimensioni operative e della massa di operazioni trattate sulle diverse sedi di negoziazione;
- garantire l'integrazione dei propri sistemi informatici con quelli della Banca per tutte le fasi nelle quali si suddivide il processo di ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini su strumenti finanziari.

La modalità di trasmissione degli ordini adottata dalla Banca esime la stessa dall'assumere il ruolo di "raccogliatore attivo di ordini", che comporterebbe, al fine di individuare tempo per tempo, la sede di negoziazione "migliore", la dotazione di una struttura organizzativa e di investimenti informatici per l'indirizzamento degli ordini, non compatibili con le dimensioni e l'attività della Banca.

In altri termini e come meglio specificato nella Sezione 2, la Banca si astiene nella trasmissione degli ordini dall'indicare la sede di negoziazione degli stessi, demandando tale scelta a Banca IMI, della quale ha condiviso la politica di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari adottata.

Si evidenzia che, la scelta di avvalersi di un unico intermediario è giustificata dal ridotto volume delle operazioni dalla Banca nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione ordini, in applicazione dei principi di proporzionalità definiti nella disciplina comunitaria.

▪ **Collocamento e distribuzione / Consulenza in materia di investimenti**

Tali servizi di investimento non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di esecuzione e trasmissione degli ordini. La Banca, tuttavia, si impegna comunque, nell'erogare tali servizi, al rigoroso rispetto dei principi generali di correttezza, equità e professionalità nei confronti della clientela sanciti dalla vigente normativa in materia di servizi di investimento.

1.6 Modalità di esecuzione degli ordini contenenti istruzioni specifiche della clientela

Ogni qual volta un ordine del cliente sia accompagnato da istruzioni specifiche impartite dal medesimo, la Banca opererà secondo tali istruzioni, anche in deroga alla propria execution / transmission policy.

- In caso di **istruzioni specifiche** la Banca esegue l'ordine secondo tali istruzioni.
- In caso di **istruzioni parziali** la Banca esegue l'ordine per le istruzioni ricevute e applica la propria execution / transmission policy per la parte non specificata.


Qualora le istruzioni fornite dal cliente (parziali o totali) non consentano alla Banca il rispetto della propria *execution / transmission policy*, è fatta salva la possibilità per la Banca di rifiutare l'esecuzione dell'ordine, salvo il caso di contrarie indicazioni della normativa comunitaria e nazionale.

In ogni caso, ove la banca esegua / trasmetta un ordine con un'istruzione esplicita del cliente in conflitto con la propria execution / transmission policy, informa il medesimo che tale istruzione potrebbe impedire alla banca di realizzare il migliore risultato possibile nell'esecuzione.

In particolari fattispecie e sempre nell'interesse del cliente, la Banca può derogare alla propria *execution / transmission policy* anche in assenza di specifiche istruzioni del cliente.

A titolo meramente esemplificativo, ciò può accadere nel caso di:

- interruzione dei meccanismi di esecuzione che rendano impossibile eseguire l'ordine sulle sedi di negoziazione indicate nell'*execution/transmission policy*;
- indisponibilità temporanea dei sistemi informativi utilizzati ordinariamente dalla Banca nella trasmissione degli ordini all'intermediario incaricato della loro esecuzione.

	EXECUTION/TRANSMISSION POLICY	
	Codice: (GRU)-OPE-FIN-EXT-01	Pubblicato il: 03/02/2020

Nelle menzionate casistiche la Banca informerà prontamente il cliente in ordine alla impossibilità oggettiva di eseguire / trasmettere l'ordine nella sede prescelta o, in alternativa, sulla impossibilità di dare corso alla disposizione impartita.

1.7 Modalità di comunicazione alla clientela della strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini

Le informazioni principali sulla execution policy adottata dalla Banca sono comunicate agli investitori cliente nella forma e con le modalità previste dall'art. 46, commi 1, lettera a) e 3 e Articolo 48, comma 3 del Regolamento adottato con Delibera Consob 16190/2007 e successive modifiche e integrazioni.

Tali informazioni, comprendono:

- l'indicazione dell'importanza attribuita dalla Banca ai fattori di esecuzione;
- l'elenco delle sedi di negoziazione sulle quali la Banca fa motivato affidamento per adempiere all'obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti;
- un chiaro avviso che eventuali istruzioni specifiche del cliente possono pregiudicare le misure previste nella execution policy limitatamente agli elementi oggetto di dette istruzioni.

Al tal fine è stato predisposto un apposito modello informativo (Allegato 2 – Sintesi Execution / Transmission Policy) da consegnare al cliente prima della prestazione dei servizi di investimento e sul quale raccogliere il relativo consenso preliminare.

Ancorché le attuali disposizioni non prevedano, per la transmission policy, la raccolta del consenso preliminare esplicito del cliente, la Banca ha comunque ritenuto opportuno prevedere una sottoscrizione per "presa d'atto" da parte del cliente medesimo, considerato lo stretto legame operativo che lega le due strategie fra loro e, al contempo, con la speculare strategia del negoziatore Banca IMI S.p.A.

Il modello informativo citato è allegato al contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento e ne costituisce parte integrante ed è, inoltre, pubblicato su sito internet della Banca: www.bancafucino.it.

2 MODALITÀ DI ESECUZIONE / TRASMISSIONE DEGLI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI ADOTTATE DALLA BANCA – PARTICOLARITÀ

Come illustrato nella Sezione 1, per il concreto rispetto dei principi di esecuzione / trasmissione degli ordini su strumenti finanziari impartiti dalla clientela, la Banca ha adottato una specifica policy aziendale comprendente:

- la strategia di esecuzione ordini (o execution policy), adottata dalla Banca nel servizio di esecuzione degli ordini della clientela mediante negoziazione per conto proprio, al fine di garantire il rispetto della best execution;
- la strategia di trasmissione ordini (o transmission policy), adottata dalla Banca nel servizio di ricezione e trasmissione ordini per conto della clientela.

2.1 Esecuzione di ordini per conto della clientela mediante negoziazione per conto proprio - Execution Policy

Il servizio di esecuzione di ordini per conto di clienti è erogato dalla Banca limitatamente a strumenti finanziari negoziati per conto proprio, ovvero: obbligazioni emesse dalla Banca del Fucino e da Igea Digital Bank ed operazioni di pronti contro termine non negoziate nei mercati regolamentati.

Considerato che l'obbligo di garantire la best execution si applica a tutti i tipi di strumenti negoziati fuori mercato (OTC - Over The Counter), la Banca, per l'esecuzione di ordini per conto di clienti mediante negoziazione per conto proprio si impegna a garantire il miglior risultato possibile.

La Banca provvede alla negoziazione in contropartita diretta senza qualificarsi come "sede di negoziazione senza assumere la qualifica di "internalizzatore sistematico", non ricorrendo i requisiti di frequenza, sistematicità ed organizzazione così come definiti dalla Direttiva MiFID II.



Nella prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio la Banca non addebita commissioni esplicite in quanto, all'atto della ricezione dell'ordine, provvederà a comunicare all'investitore il prezzo al quale è disponibile ad acquistare o a vendere gli strumenti finanziari.

2.1.1 **Obbligazioni emesse dalla Banca**

Gli ordini di compravendita, successivi alla chiusura del periodo di collocamento, riferiti a tale categoria di strumenti finanziari, sono eseguiti dalla banca ponendosi in contropartita diretta con il cliente (negoziazione conto proprio), trattandosi di strumenti finanziari non quotati nei mercati regolamentati. sede di negoziazione

Sarà cura della Banca operare a prezzi competitivi, offrendo quotazioni irrevocabili denaro-lettera che siano in linea con gli obblighi di best execution e che, tenendo conto del tempo trascorso fra l'offerta della quotazione e l'accettazione del cliente, non siano manifestamente superate dalle mutate condizioni di mercato.

In particolare, la Banca considera i seguenti fattori di esecuzione:

- corrispettivo totale;
- probabilità di esecuzione e regolamento;
- velocità di esecuzione;
- dimensione dell'ordine;
- natura dell'ordine.

Più in particolare, per quanto riguarda la determinazione dei prezzi delle obbligazioni emesse dalla Banca, si precisa quanto segue:

□ ***Emissioni obbligazionarie che non prevedono un impegno da parte della Banca al riacquisto degli strumenti finanziari su richiesta del cliente***

Per tale tipologia di emissioni e per l'intero ammontare di prestiti obbligazionari la Banca non presenta domanda per l'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati, né agisce in qualità di internalizzatore sistematico né si avvale della struttura e del funzionamento di una sede di negoziazione multilaterale. In tal caso, la Banca non si assume l'onere di controparte, non impegnandosi al riacquisto di qualunque quantitativo di obbligazioni su iniziativa dell'Investitore, né ad operare quale intermediario nelle operazioni sul mercato secondario.

Per tale tipologia di emissioni, classificate come "illiquide", la Banca non assume alcun obbligo di riacquisto su richiesta del cliente e si rende semplicemente disponibile a verificare la possibilità di smobilizzare l'investimento prima della naturale scadenza, ricercando una controparte interessata (ivi compresa la Banca medesima). In particolare, in considerazione della clausola di subordinazione, il riacquisto sul mercato secondario è condizionato dalla necessità di acquisire le autorizzazioni da parte dell'Autorità di Vigilanza previste dalla normativa di volta in volta vigente.

Allo scopo di garantire, in ogni caso, alla clientela condizioni di prezzo trasparente ed efficiente, la Banca adotta, sia per la determinazione del prezzo di emissione sul mercato primario, sia per la determinazione del prezzo sul mercato secondario, modelli di calcolo finanziario idonei alla determinazione del fair value dello strumento. Tale sistema ha l'obiettivo di rispettare i rendimenti presenti sul mercato per titoli risk-free sulle diverse scadenze, nell'assunto che il prezzo del titolo obbligazionario dipende dalla term structure di mercato.

Il prezzo di emissione delle obbligazioni subordinate è determinato secondo la metodologia dell'attualizzazione dei flussi di cassa sulla base di fattori di sconto ricavati dalla curva dei tassi di interesse Interest Rate Swap (IRS) dell'area Euro coerente con la scadenza dei flussi di cassa delle Obbligazioni maggiorata da un premio aggiuntivo (spread) rispetto alla citata curva, come nel seguito meglio precisato.

Il *fair value* è determinato con modelli matematici sviluppati nell'ambito delle procedure informatiche utilizzate dalla Banca. Al riguardo, il modello di pricing adottato dalla Banca utilizza, per il calcolo del valore teorico dell'obbligazione (cd. fair value), la metodologia dell'attualizzazione dei flussi di cassa futuri delle obbligazioni, applicando la seguente formula:



$$\text{Prezzo di vendita} = \sum_{i=1}^n \frac{\text{flusso}_i}{(1 + r_i + s)^{d_i}} \pm \text{Spread denaro / lettera}$$

dove:

r_i = tasso di interesse del flusso i-esimo

d_i = vita residua del flusso i-esimo espresso in anni / frazioni di anno

s = spread di emissione

spread denaro lettera = max 200 basis points

Più in particolare, il metodo valutativo prevede l'attualizzazione dei flussi di cassa futuri (valorizzati sulla base dei tassi forward nel caso di titoli a tasso variabile o tasso misto per la parte variabile), applicando un fattore di sconto ricavato dalla curva dei tassi Euribor per le scadenze sino a 12 mesi e dei tassi IRS per i nodi di curva con scadenza superiore, maggiorato di uno spread che sarà determinato, a seconda della tipologia del titolo, in base ai seguenti criteri:

- **Titoli a tasso variabile:** lo spread sulla curva sarà pari a quello stabilito per la determinazione delle cedole variabili (ad esempio, se cedola = Euribor + 200 punti base, lo spread applicato alla curva sarà pari a 200 punti base).
- **Titoli a tasso fisso:** lo spread sarà pari alla differenza tra la cedola (annua) fissa ed il nodo della curva corrispondente alla scadenza del titolo (ad es.: se cedola annua è pari al 4%, la durata dell'obbligazione è pari a 7 anni e il tasso swap a 7 anni è pari all'1% lo spread applicato alla curva sarà pari a 300 punti base, ovvero 4% - 1%).
- **Titoli a tasso misto:** lo spread applicato alla curva sarà pari alla differenza tra il rendimento a scadenza dell'obbligazione (considerando costante il flusso cedolare relativo alla componente variabile dell'emissione) ed il nodo della curva corrispondente alla scadenza del titolo (ad es.: se rendimento medio a scadenza è pari al 3%, la durata dell'obbligazione è pari a 7 anni ed il tasso swap a 7 anni è pari al 2% lo spread applicato alla curva sarà pari a 100 punti base, ovvero 3% - 2%).
- **Titoli con cedola step up:** si applica il medesimo procedimento utilizzato per i titoli a tasso misto.

Al *fair value* determinato con le descritte modalità, la Banca applica un ulteriore *spread* denaro/lettera nella misura massima di 200 punti base.

I clienti hanno accesso alle quotazioni giornaliere, previa richiesta al personale autorizzato presso ogni Agenzia della Banca.

□ ***Emissioni obbligazionarie che prevedono l'impegno incondizionato della Banca al riacquisto degli strumenti finanziari su richiesta del cliente***

Per ogni tipologia e per l'intero ammontare di prestiti obbligazionari la Banca non presenta domanda per l'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati, né agisce in qualità di internalizzatore sistematico né si avvale della struttura e del funzionamento di una sede di negoziazione multilaterale.

Per le obbligazioni ordinarie la Banca ritiene idonee le modalità di negoziare in contropartita diretta gli ordini disposti dalla clientela.

La Banca – che assume l'onere di controparte – assume l'obbligo incondizionato di riacquisto di qualsiasi quantitativo di obbligazioni dall'investitore, su semplice richiesta di quest'ultimo.

Per tali tipologie di emissioni, la Banca provvede a definire – sul mercato primario - il prezzo di emissione secondo la metodologia dell'attualizzazione dei flussi di cassa sulla base di fattori di sconto ricavati dalla curva dei tassi di



interesse Interest Rate Swap (IRS) dell'area Euro, coerente con la scadenza dei flussi di cassa delle Obbligazioni, maggiorata da un premio aggiuntivo (spread) rispetto alla citata curva.

Per la determinazione di tale premio aggiuntivo (*spread*), la Banca considera una molteplicità di fattori, tra cui la propria politica di raccolta fondi, le condizioni di mercato, la durata dei titoli, l'importo minimo di sottoscrizione, tenendo altresì conto dei rendimenti corrisposti da strumenti finanziari aventi le medesime caratteristiche finanziarie ed emessi da intermediari concorrenti.

Sul mercato secondario, il prezzo (in acquisto e in vendita) riconosciuto al Cliente è determinato dalla Banca attraverso una modalità semplificata, realizzata riconoscendo al Cliente un prezzo pari a quello di emissione, con applicazione di uno spread massimo denaro/lettera pari a 100 punti base.

Tale modalità di fissazione del prezzo di negoziazione dell'obbligazione (chiaramente rappresentata all'investitore in fase di sottoscrizione) non tiene conto della variazione della struttura dei tassi di mercato e/o del merito creditizio dell'emittente.

Tale metodologia tiene conto della natura degli investitori e ha l'obiettivo di garantire per tutta la durata del prestito obbligazionario la massima trasparenza.

2.1.2 Pronti contro termine non negoziati su mercati regolamentati

Gli ordini riferiti ad operazioni pronti contro termine non negoziati sui mercati regolamentati sono eseguiti dalla Banca ponendosi in contropartita diretta con il cliente (negoziazione conto proprio), in quanto:

- non esistono mercati regolamentati per la clientela retail, ma solo un unico mercato all'ingrosso;
- tali operazioni presentano un apprezzabile grado di personalizzazione in termini di scadenze e altre scelte dal cliente, che non troverebbero rispondenza diretta con le offerte disponibili sul mercato.

In particolare, la Banca considera i seguenti fattori di esecuzione:

- corrispettivo totale;
- probabilità di esecuzione e regolamento;
- velocità di esecuzione;
- dimensione dell'ordine;
- natura dell'ordine.


La determinazione del prezzo "a termine" avviene sulla base di un tasso d'interesse proposto dalla Banca ed accettato dall'investitore.

Il tasso di cui sopra è proposto dalla Banca, considerando l'andamento dei tassi di interesse nei principali mercati monetari su scadenze analoghe a quelle dell'ordine da eseguire.

2.2 Ricezione e Trasmissione di ordini per conto della clientela – Transmission Policy

Gli ordini riferiti alle seguenti categorie di strumenti finanziari:

- titoli azionari, Warrants, Covered Warrants ed ETF/ETC "domestici";
- titoli azionari, Warrants, Covered Warrants ed ETF/ETC "esteri";
- diritti;
- titoli Obbligazionari (a tasso fisso, variabile, strutturati, etc.) domestici;
- titoli Obbligazionari (a tasso fisso, variabile strutturati) esteri;
- strumenti finanziari non quotati;
- certificates,

	EXECUTION/TRANSMISSION POLICY	
	Codice: (GRU)-OPE-FIN-EXT-01	Pubblicato il: 03/02/2020

sono eseguiti dalla Banca avvalendosi di un intermediario finanziario, che ha accesso ai mercati di trattazione degli strumenti finanziari interessati (servizio di ricezione e trasmissione degli ordini per conto della clientela) e del quale ne ha condiviso la politica di esecuzione / trasmissione degli ordini adottata.

Come indicato nella Sezione 1, la Banca ha individuato quale negoziatore unico **Banca IMI S.p.A.**

Si fornisce nel seguito, una dettagliata descrizione del modello di esecuzione degli ordini adottato da Banca IMI, con indicazione della gerarchia dei fattori di esecuzione e delle sedi di negoziazione dallo stesso assicurate.

2.2.1 Principi generali del modello di esecuzione degli ordini adottato da Banca IMI S.p.A.

Gli ordini trasmessi dalla Banca ricevuti dall'intermediario negoziatore Banca IMI possono essere indirizzati per la loro esecuzione:

- ai mercati regolamentati;
- sistemi multilaterali di negoziazione (MTF);
- sistemi organizzati di negoziazione (OTF);
- altri market maker o fornitori di liquidità, compresa la stessa Banca IMI che potrà eseguire in conto proprio gli ordini dei clienti, eventualmente in qualità di internalizzatore sistematico.

Al riguardo, Banca IMI definisce un set di **“sedi di negoziazione”**, a cui accede in via diretta o tramite altri intermediari negoziatori, che ritiene possano garantire su base continuativa e consistente il miglior risultato possibile per i propri clienti, in relazione alle diverse tipologie di strumenti finanziari oggetto dell'attività di negoziazione (cfr. Allegato 1: tabelle delle sedi di negoziazione / Market Maker).

Si precisa che la Banca ha fornito specifica autorizzazione a Banca IMI ad includere nel set delle sedi di negoziazione possibili, anche sedi diverse dai mercati regolamentati, dai sistemi multilaterali di negoziazione e dai sistemi organizzati di negoziazione, le quali saranno considerate, con le modalità nel seguito specificate, dagli algoritmi di calcolo utilizzati da Banca IMI per la determinazione della sede idonea a garantire il miglior risultato possibile per il cliente. Analogo consenso esplicito è richiesto dalla Banca alla propria clientela all'atto della formalizzazione del contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento.

All'interno del set di sedi di negoziazione individuato, Banca IMI definisce:

- **mercati strategici:** sedi alle quali accede direttamente per l'esecuzione degli ordini della clientela e/o indirettamente tramite intermediari negoziatori, purché presentino un elevato volume negoziato di ordini trasmessi da Banca IMI;
- **mercato di riferimento:** identifica, in relazione a ciascuno degli strumenti finanziari potenzialmente trattabili dalla Banca, il mercato più significativo in termini di liquidità, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso coincida o meno con un mercato strategico. Il mercato di riferimento per ciascuno degli strumenti finanziari trattati è aggiornato periodicamente e reso disponibile alla Banca in apposita sezione del sito internet di Market Hub di Banca IMI.

Per i titoli obbligazionari negoziati solo su mercati domestici e per quelli negoziati sia su mercati domestici che esteri, il mercato di riferimento è sempre identificato tra una delle sedi di negoziazione italiane incluse nella policy, ritenute maggiormente significative in termini di volumi trattati.

Per gli strumenti finanziari per i quali il mercato di riferimento coincide con un mercato strategico, la sede di negoziazione finale su cui inviare l'ordine è individuata dal negoziatore attraverso un modello dinamico che raffronta, in tempo reale, il mercato strategico coincidente con il mercato di riferimento con gli eventuali altri mercati strategici sui quali il titolo è comunque negoziato. Questa modalità di esecuzione degli ordini è convenzionalmente definita **“Strategia di esecuzione”**.



Per gli strumenti finanziari per i quali il mercato di riferimento non coincide con un mercato strategico non si attiva l'algoritmo di cui sopra e l'ordine è indirizzato sul mercato di riferimento dello strumento oggetto di negoziazione. Questa modalità di esecuzione degli ordini è convenzionalmente definita **"Strategia di trasmissione"**.

Per gli strumenti finanziari scambiati su una sola sede di negoziazione, ovvero per i quali al momento dell'ordine vi sia solo una sede che esprime un prezzo operativo, la negoziazione avverrà su tale sede di negoziazione.

Qualora, infine, non sia possibile determinare alcuna sede di negoziazione, l'ordine del cliente è rifiutato.

Il modello di Best Execution, nelle sue varianti rappresentate dalla Strategia di esecuzione e dalla Strategia di trasmissione, non trova applicazione, sostituito da modalità e criteri diversi, per l'attività svolta in conto proprio ad eccezione di quella effettuata sull'Internalizzatore Sistemático RetLots Exchange.

2.2.2 Strategia di esecuzione

Nel caso si realizzino le condizioni per l'attivazione della "Strategia di esecuzione" di cui al Par. 2.2.1, il modello adottato da Banca IMI effettua una valutazione della qualità di esecuzione offerta da ciascuna potenziale sede alternativa. Tale valutazione si basa su un algoritmo che prevede l'aggregazione dei seguenti fattori di esecuzione:

- corrispettivo totale (o total consideration);
- probabilità di esecuzione;
- rapidità di esecuzione,

ponderati secondo i pesi indicati nella Sezione 1, Par. 1.5.

È tuttavia fatta salva la possibilità per il cliente di fornire istruzioni specifiche, idonee a modificare la suddetta gerarchia predefinita di importanza dei fattori di esecuzione.

Individuata la sede di negoziazione, Banca IMI esegue gli ordini direttamente sui mercati ai quali ha accesso, ovvero indirettamente tramite un altro intermediario negoziatore.

Nella scelta degli intermediari negoziatori Banca IMI:

- seleziona i soggetti che possano garantire la migliore qualità di esecuzione;
- verifica la compatibilità della strategia di esecuzione degli ordini di tali soggetti con la propria;
- verifica periodicamente la qualità di esecuzione garantita da tali soggetti, individuando eventuali azioni correttive.

L'applicabilità del descritto modello è tuttavia influenzata da ulteriori elementi, che ne limitano l'estensione nel caso concreto.

Tali fattori sono perlopiù connessi a vincoli di regolamento della Banca e/o alla natura dello strumento oggetto dell'ordine trasmesso. In particolare:

- nel caso di strumenti finanziari di tipo **azionario**, l'attivazione del meccanismo di confronto tra sedi di negoziazione è di fatto limitata alle sole sedi che hanno in comune il medesimo circuito di regolamento del mercato di riferimento per lo strumento;
- nel caso di strumenti finanziari di tipo **obbligazionario** negoziati solo sui mercati domestici o sui mercati domestici ed i mercati esteri, dalla circostanza che il modello di Best Execution dinamica considera esclusivamente i mercati domestici (MOT, EuroTLX®, Hi-MTF, ExtraMOT o esecuzione in conto proprio di ordini di clienti in qualità di internalizzatore sistemático),

nonché dalla divisa di negoziazione indicata dal cliente all'atto del conferimento dell'ordine.

Qualora non sia possibile attivare il descritto meccanismo di confronto dei mercati, l'ordine è inviato al mercato di riferimento dello strumento, o qualora quest'ultimo non sia incluso nel set di sedi specifico per il cliente, l'ordine è inoltrato sulla sede identificata come "second best".



2.2.3 Strategia di trasmissione

Nell'ambito della Strategia di trasmissione Banca IMI si avvale di altri intermediari negoziatori, inviando l'ordine del cliente con istruzione specifica di esecuzione sul mercato di riferimento dello strumento oggetto dell'operazione (se compreso nel set delle sedi di negoziazione previsto per la Banca), laddove non sia disponibile il mercato di riferimento, l'ordine viene indirizzato al mercato "second best".

Limitatamente obbligazionari negoziati solo su mercati esteri, l'inoltro dell'ordine alla relativa sede di negoziazione è subordinata all'inclusione della stessa nel set di sedi specifiche del cliente definito sulla base degli accordi negoziali intercorsi con la Banca.

2.2.4 Strumenti finanziari non quotati

Gli ordini conferiti dai clienti su strumenti finanziari negoziati al di fuori dei mercati regolamentati, dei sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) o dei sistemi organizzati di negoziazione (OTF), ovvero quelli relativi a strumenti finanziari negoziati sulle predette sedi di negoziazione, possono essere eseguiti da Banca IMI in conto proprio anche in qualità di internalizzatore sistematico.

Nel caso di operatività al di fuori di una sede di negoziazione (OTC) è previsto un rischio di controparte. Per tale tipologia di operatività Banca IMI conferisce alla Banca la possibilità di richiedere informazioni supplementari sulle possibili conseguenze di questo mezzo di esecuzione.

Inoltre, Banca IMI include nella propria Strategia di trasmissione ed esecuzione una modalità procedimentalizzata di esecuzione degli ordini, definita Market HubPit, alla quale aderisce il nostro Istituto.

Gli ordini possono essere eseguiti attraverso tale modalità solo qualora abbiano ad oggetto strumenti di natura obbligazionaria:

- negoziati sulle altre sedi di negoziazione incluse nella Strategia i cui ordini non possono essere inoltrati a tali sedi per motivi legati alla quantità o ad altre caratteristiche non compatibili con le modalità di funzionamento del mercato;
- non ammessi a negoziazione su mercati regolamentati o MTF o comunque non negoziati sulle altre sedi di negoziazione incluse nella Strategia;
- per i quali il cliente abbia impartito l'istruzione specifica di esecuzione attraverso Market HubPit.

Relativamente all'attività di negoziazione svolta da Market HubPit sulla nuova sede di negoziazione Bloomberg MTF, Market HubPit lavorerà in conto terzi.

La Banca ha autorizzato, infine, Banca IMI ad internalizzare gli ordini trasmessi. In tale ambito, Banca IMI provvede a rilevare sui principali circuiti elettronici (Bloomberg, BondVision, ecc.), la presenza di quotazioni da parte di intermediari selezionati sulla base di criteri che assicurano la qualità dei prezzi quotati e la probabilità e l'affidabilità di esecuzione.

Tali quotazioni comprendono anche quelle eventualmente proposte dalla stessa Banca IMI e possono essere integrate dagli operatori di front office con altre quotazioni acquisite telefonicamente o attraverso altri strumenti telematici e con le informazioni relative ad eventuali ordini di altri clienti in attesa di esecuzione.


La lista degli intermediari selezionati è riportata nell'Allegato 1 della presente Policy

Il prezzo della negoziazione è determinato da Banca IMI applicando un mark-up al prezzo al quale è stata chiusa l'operazione con l'intermediario terzo.

2.3 *Ulteriori elementi che incidono sul funzionamento del modello di Best Execution*

Il modello descritto prevede alcuni ulteriori elementi in grado di incidere sul suo funzionamento e sulle modalità di individuazione della sede di negoziazione.

2.3.1 Livelli di flessibilità ammessi per singolo ordine

	EXECUTION/TRANSMISSION POLICY	
	Codice: (GRU)-OPE-FIN-EXT-01	Pubblicato il: 03/02/2020

La Banca può, in relazione a ciascun singolo ordine e in conformità alle indicazioni puntali del proprio cliente, fornire le seguenti indicazioni:

- istruzioni di prezzo, validità temporale e quantità;
- sede di negoziazione: l'indicazione determina l'esecuzione dell'ordine sulla sede indicata dal cliente;
- circuito di regolamento: l'indicazione determina l'esecuzione dell'ordine solo su una sede di negoziazione compatibile con il circuito di regolamento indicato dal cliente;
- fattore di Best Execution prioritario: l'indicazione determina l'assegnazione della massima priorità al fattore indicato dal cliente tra corrispettivo totale, probabilità di esecuzione e rapidità di esecuzione;
- fase di negoziazione (asta): l'indicazione determina la possibilità per il cliente di negoziare uno strumento finanziario su una sede in fase d'asta, di regola esclusa dal modello di Best Execution che mette a confronto i mercati in fase di negoziazione continua;
- esclusione della possibilità di internalizzare l'ordine: l'indicazione determina una restrizione del set di sedi specifico per l'ordine, escludendo i relativi canali di internalizzazione previsti nella e Policy.

Le sedi di negoziazione prese in considerazione dal modello sono, in questi casi, solo quelle compatibili con l'istruzione ricevuta.

Altresì, in tali fattispecie, Banca IMI ottempera agli obblighi di Best Execution limitatamente a quanto non specificato dalla Banca, attenendosi per il resto alle indicazioni ricevute sebbene ciò possa pregiudicare, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni, la possibilità da parte di Banca IMI di conformarsi alle misure previste nella propria Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini.

2.3.2 Trattamento di ordini particolari o disposti in particolari condizioni di mercato

Il modello adottato da Banca IMI è influenzato da fattori correlati alla tipologia di ordini impartiti, che possono implicare una gestione differenziata rispetto alla esecuzione ordinaria oppure una diversa priorità dei fattori di Best Execution, ovvero correlati alle condizioni presenti sulle sedi di negoziazione individuate.

In particolare, il processo di Best Execution prevede modalità specifiche di gestione in relazione alle seguenti categorie e/o tipologie di ordini:

- **ordini curando e ordini cumulativi:** si tratta di ordini per i quali il cliente richiede una gestione attiva e manuale da parte dell'operatore, che devono essere sempre corredati da istruzione specifica sulla sede di negoziazione;
- **stop order:** si tratta di ordini la cui esecuzione è condizionata dal raggiungimento di determinati livelli di prezzo e che sono inviati sul mercato di riferimento.
- **ordini con o senza limite di prezzo:** tali ordini, anche quando non immediatamente eseguibili in relazione alle condizioni prevalenti di mercato, sono sempre trasmessi ad una sede di negoziazione, ad eccezione di quelli con istruzione curando è attribuita implicitamente a Banca IMI discrezionalità nell'esecuzione dell'ordine e nella relativa pubblicazione.

In particolare, il modello di Best Execution dinamica non è applicabile agli ordini che al momento della ricezione risultino non immediatamente eseguibili alle condizioni prevalenti del mercato, che sono, quindi, inviati al mercato di riferimento dello strumento finanziario oggetto di negoziazione. Al fine di aumentare la probabilità di esecuzione è previsto il monitoraggio continuo delle condizioni presenti sugli altri mercati strategici sui quali lo strumento oggetto dell'ordine è negoziato e lo spostamento dell'ordine verso il mercato strategico che dovesse presentare condizioni di prezzo e quantità in grado di consentire, con elevata probabilità, l'esecuzione totale o parziale dell'ordine;

- **ordini Large In Scale (LIS):** gli ordini su obbligazioni che superano una determinata soglia concordata con il cliente vengano gestiti tramite Market HubPit, dove gli operatori potranno valutarne l'esecuzione OTC, laddove si presentino condizioni migliorative rispetto alle sedi ordinarie, piuttosto che inoltrarli nuovamente sul motore



di best execution dinamica per l'esecuzione secondo le logiche correnti. L'elenco delle obbligazioni sulle quali è possibile tale operatività è presente nella sezione riservata del portale <http://markethub.bancaimi.com>.

Con riferimento alle condizioni particolari di mercato, il processo prevede specifiche modalità di indirizzamento nei casi di impossibilità temporanea di esecuzione degli ordini (ad esempio, per la chiusura delle sedi di negoziazione o perché la fase di negoziazione non ammette immissione di proposte, per il singolo strumento, il segmento di appartenenza o l'intero mercato). In tali casi, se è già stata selezionata la sede di negoziazione, l'ordine è trasmesso su tale sede non appena disponibile; ove manchino le condizioni per individuare la sede di negoziazione, l'ordine rimane in sospeso e il sistema di gestione degli ordini provvede all'inoltro automatico dello stesso all'apertura della prima sede disponibile.

2.3.3 Cambi e Divise

Nel caso di ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari denominati in divise diverse dall'Euro, il cambio in base al quale calcolare il controvalore in Euro dell'operazione è determinato:

- per le divise USD, GBP, CHF, ZAR, TRY, MXN, NOK, JPY, CAD, AUD, ISC, NZD, SEK:
 - agli eseguiti ricevuti nel corso dell'orario lavorativo (**08:25 – 16:40**) è applicato il cambio durante + (acquisti) o - spread (vendita) dello **0,70%**;
 - agli eseguiti ricevuti al di fuori dell'orario lavorativo (**16:41 – 23:59**) è applicato il cambio delle ore **09:00** del giorno lavorativo + (acquisti) o - spread (vendita) dello **0,70%**;
 - nel caso di operazioni su strumenti finanziari denominati in divisa e regolate in Euro, è applicata sul controvalore in Euro una commissione di intervento pari allo **0,15%**.
- da Banca IMI negli altri casi.

3 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente documento è completato dalla lista delle sedi di esecuzione cui la Banca del Fucino ha accesso per il tramite di Banca IMI S.p.A. (intermediario negoziatore), nonché corredato da un glossario utile ad una migliore comprensione delle terminologie utilizzate.

La Banca monitora l'efficacia della presente strategia ed esegue tutte le verifiche necessaria ad appurare se nell'esecuzione degli ordini è stato ottenuto il miglior risultato per il cliente.

La Direttiva MiFID, altresì, al fine di garantire che siano ottenuti i risultati migliori possibili per i clienti, richiede alla Banca di svolgere un'attività di monitoraggio e verifica sulla qualità e corretta applicazione della "Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini".

Inoltre, la predetta normativa, al fine di aumentare il grado di trasparenza e di comprensione delle prassi adottate dalle imprese di investimento per assicurare la best execution ai propri clienti, pone in capo alle imprese di investimento che eseguono e/o trasmettono ordini l'onere di pubblicare il report sulla qualità di esecuzione ottenuta presso le prime 5 sedi di esecuzione/broker.

Tali documenti aventi a riferimento i dati relativi all'anno solare precedente sono pubblicati annualmente sul sito internet della Banca

La Banca si impegna a fornire in forma scritta, la dimostrazione che l'ordine sia stato eseguito nel rispetto della presente strategia di esecuzione.

Qualora sia derogato il rispetto della presente strategia, la Banca si impegna a dimostrare che tale deroga:

- sia avvenuta nel rispetto delle istruzioni specifiche fornite dal cliente;
- in assenza di istruzioni specifiche del cliente, sia giustificata in virtù dell'esistenza di motivate ragioni tecniche, sia stata realizzata nell'interesse del cliente e costituisca una eccezione rispetto alla normale operatività.

La Banca del Fucino e Igea Digital Bank non applicheranno commissioni secondo modalità che comportino una discriminazione indebita tra le diverse sedi di negoziazione.



La Banca si impegna a riesaminare le misure e la strategia di esecuzione con periodicità almeno annuale.

Tale riesame è, inoltre, eseguito al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di continuare ad ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti.

In tutte le ipotesi in cui vengano apportate modifiche rilevanti alla strategia di esecuzione, la Banca provvederà a notificare tempestivamente tali variazioni alla clientela.

Ogni modifica rilevante apportata alla strategia di esecuzione è comunicata al cliente affinché lo stesso possa assumere una decisione informata in merito; inoltre, i documenti aggiornati sono resi disponibili ai clienti sul sito Internet della Banca: www.bancafucino.it.

**Allegato 1****Tabelle delle sedi di negoziazione / Circuiti di regolamento****Negoziatore:** Banca IMI S.p.A.*Strumenti di tipo azionario*

Sede di negoziazione	Country Code	Circuito di regolamento	Tipologia sede di negoziazione	Mercati strategici	Modalità di accesso
Mercato Telematico Azionario	ITA	Monte Titoli	Mercato Regolamentato	✓	Diretto
ETF PLUS	ITA	Monte Titoli	Mercato Regolamentato	✓	Diretto
SeDeX	ITA	Monte Titoli	Mercato Regolamentato	✓	Diretto
AIM-MAC	ITA	Monte Titoli	MTF	✓	Diretto
Xetra	DEU	Deutsche Borse Clearing	Mercato Regolamentato	✓	Indiretto
Euronext Cash Amsterdam	NLD	NECIGEF – Euroclear Nederland	Mercato Regolamentato	✓	Indiretto
Euronext Cash Bruxelles	BEL	BNB – Banque Nationale de Belgique	Mercato Regolamentato	✓	Indiretto
Euronex Cash Parigi	FRA	Sicovam – Euroclear France	Mercato Regolamentato	✓	Indiretto
EuroTLX	ITA	Monte Titoli Euroclear/Clearstream	MTF	✓	Diretto
NYSE	USA	DTC – Depository Trust Company	Mercato Extra UE		Indiretto
NASDAQ	USA	DTC – Depository Trust Company	Mercato Extra UE	✓	Indiretto
AMEX	USA	DTC – Depository Trust Company	Mercato Extra UE		Indiretto
Pink Sheets	USA	DTC – Depository Trust Company	Mercato Extra UE		Indiretto
OTC Bulletin Board	USA	DTC – Depository Trust Company	Mercato Extra UE		Indiretto
Euronext Cash Lisbona	PRT	Interbolsa	Mercato Regolamentato		Indiretto



EXECUTION/TRANSMISSION POLICY

Codice: (GRU)-OPE-FIN-EXT-01

Pubblicato il: 03/02/2020

Sede di negoziazione	Country Code	Circuito di regolamento	Tipologia sede di negoziazione	Mercati strategici	Modalità di accesso
Six Swiss Exchange e VIRT	CHE	SegalInterSettle (SIS)	Mercato Equiparato	✓	Indiretto
Six Swiss Exchange	CHE	SIX SIS	Mercato Equiparato		Indiretto
London Stock Exchange	GBR	CREST – Uk Gilts in CGO	Mercato Regolamentato	✓	Indiretto
London Stock Exchange (SEAQ)	GBR	London Stock Exchange (SEAQ)	Mercato Regolamentato	✓	Indiretto
SIBE	ESP	IberClear	Mercato Regolamentato	✓	Indiretto
Irish Stock Exchange	IRL	CREST – Euroclear UK and Ireland LTD	Mercato Regolamentato		Indiretto
Berlin Stock Market	DEU	Deutsche Boerse Clearing	Mercato Regolamentato		Indiretto
Deutsche Boerse AG	DEU	Deutsche Boerse Clearing	Mercato Regolamentato		Indiretto
Munich Stock Exchange	DEU	Deutsche Boerse Clearing	Mercato Regolamentato		Indiretto
Stuttgard Stock Exchange	DEU	Deutsche Boerse Clearing	Mercato Regolamentato		Indiretto
Helsinki Stock Exchange	FIL	finish Central Securities Depository	Mercato Regolamentato		Indiretto
Wiener Boerse AG	AUT	Osterreichische Kontrollbank AG	Mercato Regolamentato		Indiretto
Omx Nordic Exchange Stockholm	SWE	VPC AB	Mercato Regolamentato		Indiretto
Copenhagen Stock Exchange	DNK	VP (the Danish Securities Centre)	Mercato Regolamentato		Indiretto
Oslo Bors Asa	NOR	VPS Verdipapirenstralen	Mercato Regolamentato		Indiretto
Athen Stock Exchange	GRC	Hellenic Exchange	Mercato Regolamentato		Indiretto
Australian Securities Exchange limited	AUS	ASX Limited	Mercato Extra UE		Indiretto



EXECUTION/TRANSMISSION POLICY

Codice: (GRU)-OPE-FIN-EXT-01

Pubblicato il: 03/02/2020

Stock Exchange of Hong Kong Limited	HKG	CCASS – Hong Kong Securities Clearing Company Limited	Mercato Extra UE	Indiretto	
Stock Exchange of Thailand	THA	Thailand Securities Depository Co LTD	Mercato Extra UE	Indiretto	
Sede di negoziazione	Country Code	Circuito di regolamento	Tipologia sede di negoziazione	Mercati strategici	Modalità di accesso
Singapore Exchange	SGP	The Central Depository (PTE) LTD	Mercato Extra UE		Indiretto
New Zealand Stock Exchange	NLZ	Reserve Bank of New Zealand	Mercato Extra UE		Indiretto
Tokyo Stock Exchange	JPN	Japan Securities Depository Center	Mercato Extra UE		Indiretto
Toronto Stock Exchange	CAN	CUID – CDS Clearing and Depository Services INC	Mercato Extra UE		Indiretto
JS E Securities Exchange	ZAF	Strate LTD	Mercato Extra UE		Indiretto

Strumenti di tipo obbligazionario

Sede di negoziazione	Country Code	Circuito di regolamento	Tipologia sede di negoziazione	Mercati strategici	Modalità di accesso
Mercato Telematico Obbligazioni e Titoli di Stato (MOT)	ITA	Monte Titoli	Mercato Regolamentato	✓	Diretto
ExtraMOT	ITA	Clearstream/Euroclear	MTF	✓	Diretto
EuroTLX	ITA	Monte Titoli – Clearstream/Euroclear	MTF	✓	Diretto
Internalizzatore Sistemico di Banca IMI	ITA	Monte Titoli – Clearstream/Euroclear	Internalizzatore sistemico	✓	Diretto

**Market Hub Pit - Elenco delle controparti per la negoziazione di ordini su strumenti obbligazionari Governativi**

- Banca IMI
- Deutsche Bank
- Barclays Bank Plc
- UBS
- Royal Bank Of Canada
- JP Morgan
- Toronto Dominion
- Hsbc
- Morgan Stanley
- Zurcher Kantonal Bank
- BNP Paribas
- BOFA - Merrill Lynch
- Credit Suisse
- Nomura
- Goldman Sachs
- RBS
- Natixis
- Citigroup
- Commerzbank
- MPS
- ING
- Société Générale
- Banco Santander
- Rabobank
- Jefferies
- DZ Bank
- Kredietbank Lux
- Unicredit Bank AG
- Credit Agricole

Market Hub Pit - Elenco delle Controparti per la negoziazione di ordini su strumenti obbligazionari non Governativi

- Banca IMI
- Deutsche Bank
- Barclays Bank Plc
- UBS
- Royal Bank Of Canada
- JP Morgan
- Toronto Dominion
- Hsbc
- Morgan Stanley
- Zurcher Kantonal Bank
- BNP Paribas
- BOFA - Merrill Lynch
- Credit Suisse
- Nomura
- Goldman Sachs
- RBS
- Natixis
- Citigroup
- Commerzbank
- MPS
- ING
- Société Générale
- Banco Santander
- Rabobank
- Jefferies



- DZ Bank
- Kredietbank Lux
- Lloyds TSB Bank
- Mitsubishi UFJ Int
- Unicredit Bank AG
- Credit Agricole
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
- Nordea
- ODDO
- DAIWA
- Australia and New Zealand
- Banking Group
- Abn Amro Bank
- Mizuho Bank
- Danske Bank



GLOSSARIO

Questo glossario ha il solo scopo di fornire un ausilio ad una migliore comprensione delle terminologie utilizzate nel documento inerente la strategia di esecuzione / trasmissione degli ordini adottata dalla Banca del Fucino e da Igea Digital Bank.

Certificates

Strumenti finanziari che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante (che va dagli indici azionari a quelli delle commodities). Si tratta di attività finanziarie emesse in prevalenza da banche d'investimento.

Covered warrant

Opzione che differisce dai normali warrant per il fatto di essere emessa da società diversa da quella che ha emesso il sottostante. I Covered warrant consentono di scommettere anche sul ribasso (put) del sottostante e non soltanto sul rialzo (call). Il covered warrant non dà diritto alla consegna dei titoli sottostanti ma alla liquidazione del differenziale tra lo strike price e prezzo del sottostante.

Esecuzione di ordini per conto dei Cliente

Per "esecuzione di ordini per conto dei clienti" si intende la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione.

ETF – Exchange Traded Funds

Gli ETF rappresentano investimenti in fondi trattati in borsa valori. Generalmente si riferiscono ad un "indice".

Fattori di esecuzione

Elementi considerati dalla Banca e/o dall'intermediario finanziario ai fini dell'ottenimento del miglior risultato possibile per il cliente nella esecuzione delle disposizioni di compravendita di strumenti finanziari dal medesimo impartite.

Intermediari finanziari incaricati

Sono operatori specializzati abilitati ad operare nei mercati finanziari. Curano, per conto della banca, l'esecuzione degli ordini raccolti dalla clientela.

Internalizzatore sistematico

Intermediario che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia in conto proprio gli ordini dei propri clienti al di fuori di una sede di negoziazione.

Market Makers

Persona che si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di fuori delle stesse, su base continuativa, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari in contropartita diretta ai prezzi dalla medesima definiti.

MiFID II


Si intende la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2015.

MTFs – Multilateral Trading Facilities

Sistema multilaterale di negoziazione, gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato, che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari.

Negoziazione per conto proprio

Attività con cui l'intermediario, su richiesta del cliente, gli vende strumenti finanziari di sua proprietà o li acquista direttamente dal cliente stesso (comunemente si dice che l'intermediario opera in "contropartita diretta").

	EXECUTION/TRANSMISSION POLICY	
	Codice: (GRU)-OPE-FIN-EXT-01	Pubblicato il: 03/02/2020

Ordine

Disposizione di compravendita di strumenti finanziari, impartita dal cliente alla banca.

Ricezione e trasmissione di ordini

Servizio con cui l'intermediario, ricevuto un ordine di acquisto o di vendita dal cliente, invece di eseguirlo egli stesso, lo trasmette ad un altro intermediario per la sua esecuzione.

Sede di negoziazione

Un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione e un sistema organizzato di negoziazione.

Warrant

Strumento finanziario, quotato in Borsa, consistente in un contratto a termine che conferisce la facoltà di sottoscrivere, l'acquisto (detti Warrant Call) o la vendita (detti Warrant Put) di una certa attività finanziaria sottostante (underlying) ad un prezzo (detto strike price o prezzo d'esercizio) e ad una scadenza stabilita.